



CLUB AMATORI DEL PASTORE BELGA

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 9 febbraio 2020

COSTITUZIONE SCOPI E DURATA

Art.1 – È costituita, con sede in Milano, presso la sede dell'E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) l'Associazione specializzata denominata "CLUB AMATORI DEL PASTORE BELGA" (CAPB), la quale non ha fini di lucro.

Essa mira a svolgere ogni più efficace azione volta a migliorare, incrementare valorizzare e diffondere la razza del Pastore Belga in Italia ed a potenziarne la selezione e l'allevamento ai fini zootecnici e sportivi.

Essa è apertica, apolitica, è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed ha una durata illimitata.

Art.2 - Per il conseguimento dei fini a cui sopra l'Associazione:

- Propaganda la divulgazione ed il miglioramento anche genetico del cane da Pastore Belga, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e di verifica affidati dall'ENCI nonché fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine assiste, nei limiti delle proprie possibilità. I suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determina assumendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI;
- organizza manifestazioni cinotecniche (esposizioni e prove di lavoro) direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le Società Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti od Associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con le discipline da esso previste;
- fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti;
- favorisce anche attraverso la pubblicazione di idonei studi, la preparazione teorica e pratica dei propri associati.

SOCI

Art.3 - Possono essere soci del club Amatori del Pastore Belga i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità, che abbiano interesse e simpatia verso la razza canina da pastore belga, che intendano collaborare al miglioramento dell'allevamento italiano e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

Art. 4 - I soci si distinguono in SOSTENITORI, ORDINARI ed ONORARI.

I loro doveri nei confronti della società od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali, è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio.

Possono essere i proprietari di uno o più cani da pastore belga o coloro che semplicemente simpatizzano per questa razza canina ed intendono, aderendo alla società, sostenerne l'azione secondo le norme statutarie. Il consiglio può proporre all'Assemblea ordinaria dei soci, per la relativa ratifica, la nomina a Soci Onorari, quelle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.



Tutte le categorie dei soci hanno diritto a godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art.5 – Per far parte in qualità di socio dell'Associazione occorre formulare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente, presa visione dello Statuto sociale, si impegna ad accettarne le norme e la disciplina relativa, nonché ad osservare tutte quelle disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea Generale dei Soci.

Su ciascuna domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 6 - L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si intende tacitamente rinnovata per quella successiva qualora il socio stesso non presenti le proprie dimissioni per lettera raccomandata, indirizzata al Consiglio direttivo del Club, entro e non oltre il 31 ottobre.

L'Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai Soci.

La quota sociale annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.

Art. 7 - La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni, purché presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 6 dello Statuto Sociale;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio, qualora non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro l'anno;
- c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 8 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Tutti i Soci maggiorenni del Club Amatori del Pastore Belga, in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, dispongono del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, del Regolamento e per l'elezione degli Organi sociali.

Tutti i Soci maggiorenni del Club Amatori del Pastore Belga in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall'ENCI
- il Presidente
- il Comitato dei Proviviri
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Comitato Tecnico, eventualmente nominato dal Consiglio, ove ne ravvisi la necessità



ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 10 - L'Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso sostenitore od ordinario, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio, può essere portatore di non più di due deleghe.

Le deleghe devono venire depositate dal Socio intestatario prima che l'Assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Non è ammesso il voto per posta.

Art. 11 - L'assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente, oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. L'assemblea dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre (3) scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate, nonché di eseguire il controllo dei risultati elettorali.

L'Assemblea Generale si pronuncia a maggioranza semplice; in caso di parità si dovrà procedere ad altra immediata votazione, che potrà venire ripetuta anche più volte fino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art.12 - L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, di norma entro il mese di marzo, presso la sede sociale od altro luogo deliberato dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, in forma di rendiconto economico-finanziario, dell'anno precedente e del programma di attività dell'anno in corso.

In via straordinaria l'assemblea può venire convocata, in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio dei Revisori dei conti o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea risulterà valida in prima convocazione allorché saranno presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'invito l'assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere parola, senza però diritto di voto.

Art.13 - L'Assemblea Generale ha il compito di deliberare:

- sul programma generale dell'Associazione
- sulla elezione delle cariche sociali - consiglieri, probiviri ed revisori, effettivi e supplenti.
- sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario
- sulle modifiche dello Statuto sociale
- sull'eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto sociale
- sulla determinazione della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci previste dal presente Statuto all'art. 4
- su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.

CONSIGLIO

Art. 14 - Il Consiglio direttivo è composto da 11 Consiglieri, di cui 10 eletti dall'Assemblea Generale dei Soci fra i Soci ed 1 designato dall'ENCI.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre (3) anni solari e possono venire rieletti. Il Consigliere nominato dall'ENCI si intende automaticamente riconfermato, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino a quando non pervenga all'Associazione la comunicazione dell'avvenuta sua sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento



dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti mediante votazione nel corso della successiva Assemblea generale dei Soci, ed i nuovi membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi rimarranno fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare invece più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci. Esso è responsabile dell'amministrazione sociale, approva di norma entro il mese di febbraio e sottopone all'Assemblea di norma entro il mese di marzo il rendiconto morale ed il bilancio consuntivo sotto forma di rendiconto economico-finanziario relativo all'anno precedente, decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina esposizioni e prove di lavoro.

Sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

Il Consiglio Direttivo può redigere il Regolamento di attuazione dello Statuto, e le sue modifiche, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria.

Art. 16- Il Consiglio direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente di uno (o due) Vicepresidenti, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed i Vicepresidenti devono essere scelti fra i Consiglieri; i Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio: non lo saranno mai allorché dovessero ricevere una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 17 - il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quattro (4) mesi, ed in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori. Gli avvisi di convocazione verranno diramati, dal Presidente, almeno sette (7) giorni prima di ogni seduta. Il consiglio è presieduto dal presidente della Società o, in sua assenza, dal Vicepresidente anagraficamente più anziano o in sua assenza dall'altro Vicepresidente, oppure anche qualora quest'ultimo mancasse, dal Consigliere più anziano in età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo, a tre (3) riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art.18 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

Cura che l'Associazione presti all'ENCI piena collaborazione avendo, in particolare, l'onere di:

- dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI
- comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dell'ENCI.

In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimenti il presidente è sostituito dal vicepresidente anagraficamente più anziano. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario, anche non Consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio dei Revisori dei conti costituito da tre (3) membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, fra i Soci, essi durano in carica tre (3) anni solari e possono venire rieletti. L'assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di un Revisore supplente, sempre fra i Soci. I Revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art.20 - Il patrimonio della Società è costituito:

- dai beni mobili e immobili
- dalle somme accantonate
- da qualsiasi altro bene pervenuto a titolo legittimo

Le entrate della Società sono costituite:

- dalle quote associative annuali
- da eventuali contributi concessi da enti e/o persone
- dalle attività di gestione
- da ogni altro provento pervenuto a qualsiasi titolo

Art. 21- L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e delle sue risultanze sono responsabili i Consiglieri in carica fino a quando l'Assemblea Generale dei Soci, con l'approvazione del bilancio in forma di rendiconto economico-finanziario, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Il bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario approvato dall'Assemblea generale dei Soci va trasmesso in copia all'ENCI.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo potrà creare Sezioni periferiche a livello provinciale e/o regionale allorché lo ritenga utile al raggiungimento degli scopi sociali, ovvero in relazione alla divulgazione ed allo sviluppo di particolari discipline di lavoro e/o ludico-sportive. Ad ognuna di tali Sezioni sarà preposto un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo del Club che ne stabilisce compiti e funzioni e potrà revocarlo e sostituirlo in ogni momento.

NORME DISCIPLINARI

Art. 23- Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio lo Statuto dell'ENCI ed il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole del buon costume, dell'onore, della deontologia e correttezza sportiva.

Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri ed è altresì soggetto alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri del CAPB.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei Soci fra i soci che non ricoprono già la carica di Consigliere o di Revisore, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.



Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei probiviri il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato, adottato a maggioranza e con la presenza di tre (3) membri del Collegio dei probiviri, dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici (15) giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre (3) anni. In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei soci che si pronuncerà in via definitiva.

Le decisioni dei Probiviri del CAPB sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

L'Associazione CAPB ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

SCIoglimento

Art. 24- In caso di scioglimento del Club Amatori del Pastore Belga (CAPB) l'Assemblea Generale dei Soci, sentito il collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale che sarà destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.

VARIE

Art. 25 - Tutte le cariche in seno al Club Amatori del Pastore Belga sono gratuite.

Art. 26 - Il presente Statuto sociale, dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere presentata all'Assemblea Generale dei Soci che dal Consiglio Direttivo del Club Amatori del Pastore Belga, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà venire formulata per iscritto ed indirizzata al Presidente dell'Associazione avendo in calce la firma autografa di tutti i soci proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno venire adottate a maggioranza semplice da un'Assemblea Generale cui sia presente (o rappresentato per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso

Art. 27 - Il CAPB riconosce all'ENCI poteri di tutela, vigilanza, indirizzo, controllo e sanzione, ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, e/o violazioni statutarie, di nominare un Commissario "ad acta", di sciogliere gli Organi sociali e nominare un Commissario straordinario, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art. 28- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

